



## RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLE GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE DI VEICOLI A MOTORE E DI NATANTI

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

<b>FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA</b>
<b>Via G.P.Piranesi n. 46, 20137 Milano (MI)</b>
<b>C.F / P. IVA: 06369180150</b>
<b>N. CIG 71555946F7</b>

e la Compagnia di Assicurazione

<b>Nome.....</b>
<b>Via .....</b>
<b>C.F / P. IVA: .....</b>
<b>.....</b>

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	<b>31.10.2017</b>
alle ore 24.00 del	<b>31.10.2020</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati:

Scadenza annua ore 24.00 del <b>31.10</b>
---

**Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005**

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b><u>ASSICURATO:</u></b>	Il contraente e le società controllanti, controllate, collegate e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b><u>ASSICURAZIONE:</u></b>	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
<b><u>BROKER:</u></b>	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
<b><u>SOCIETÀ/ASSICURATORI:</u></b>	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
<b><u>CONTRAENTE:</u></b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<b><u>FRANCHIGIA:</u></b>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'assicurato.
<b><u>SCOPERTO:</u></b>	La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico.
<b><u>INDENNIZZO:</u></b>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
<b><u>MASSIMALE PER SINISTRO :</u></b>	La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b><u>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u></b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<b><u>POLIZZA:</u></b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
<b><u>PREMIO:</u></b>	La somma dovuta dal contraente alla società.

<b><u>RISCHIO:</u></b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b><u>SINISTRO:</u></b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b><u>SINISTRO IN SERIE</u></b>	Una pluralità di sinistri derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di polizza.
<b><u>COSE :</u></b>	Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali.
<b><u>DANNI:</u></b>	I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti.
<b><u>DANNI CORPORALI:</u></b>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<b><u>DANNI MATERIALI:</u></b>	La distruzione o il danneggiamento di cose.
<b><u>TESSERATO:</u></b>	ogni singolo soggetto od Ente iscritto o aderente alla Contraente
<b><u>ATLETA:</u></b>	il tesserato che svolge l'attività sportiva rientrando negli scopi della Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art.1 DURATA DELL' ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA**

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art.7 - Recesso in caso di Sinistro.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di rinnovare l'assicurazione per una durata di anni tre, previa adozione di apposito atto. In questo caso la società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

### **Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società dà atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

### **Art.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art.4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### **Art.5 VARIAZIONI DI RISCHIO**

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

### **Art.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'assicurato/contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

#### **Art.7      REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza e pertanto i compensi erogati ai dipendenti.

Le differenze attive a favore della Società, risultanti dalla regolazione premio, devono essere pagate dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Si stabilisce inoltre che è prevista la sola regolazione attiva di premio, , che andrà effettuata al termine dell'annualità assicurativa sulla base dell'effettivo numero di gare svolte e del numero di partecipanti eccedente il minimo stimato.

Qualora una gara assicurata venga annullata prima delle verifiche preliminari e/o prove ufficiali (se previste), si considera non svolta, in ogni altro caso si considera effettuata ai fini dell'applicazione dell'intero premio dovuto.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di tali obblighi.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.8      FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

**Art.9 ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

**Art.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

**Art.11 ELEZIONE DI DOMICILIO**

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

**Art.12 RENDICONTAZIONE SINISTRI**

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annua si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.

**Art.13 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

**Art.14 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce ed assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La società non risponde di multe od ammende.

**Art.15 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)**

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

**Art.16 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (OPERATIVA SOLO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOTTOSCRITTORE LLOYD'S.)**

Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l'assicurato e/o contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio..... (qui di seguito indicato come "broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato .....

Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'assicurato e/o contraente, oppure
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'assicurato e/o contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

**Art.17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.



**Art.18 INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art.19 CLAUSOLA BROKER**

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON SpA. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.

Qualora, nel corso della vigenza dell'assicurazione, il contraente venga a definire con il broker, Aon S.p.A. o altro broker, una percentuale inferiore sul premio imponibile di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla società sarà adeguato nella stessa misura percentuale. Resta inteso tra le Parti che ad AON SpA, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

**Art.20 ESTENSIONE TERRITORIALE – LIMITI DI NAVIGAZIONE**

L'assicurazione vale per le acque territoriali Italiane comprese le acque interne e gli eventuali tratti di percorso in acque neutre, per quelle Svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonché per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento di gara, sempre che la gara stessa sia autorizzata dalla competente Autorità Italiana;

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC GARE

### **Art.21 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa assicura in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità civile dell'Organizzatore di gare e di competizioni sportive e degli altri obbligati per i danni configurati nell'Art. 124 del D.Lgs 7 Settembre 2005 n. 209, Codice delle Assicurazioni Private.

Pertanto, l'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli e dei natanti partecipanti a gare o competizioni, nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento di gara.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive"

La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo o natante dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempre che le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari.

Sono compresi in copertura, gli allenamenti ed i tesi che i natanti iscritti alla F.I.M. fanno presso le basi nautiche riconosciute dalla F.I.M. o in altri specchi d'acqua delimitati da boe nei quali durante gli allenamenti è vietata la navigazione a terzi. La copertura viene prestata negli stessi termini dell'Art. 27 di polizza, compresi i punti A), C), D) delle Condizioni Aggiuntive e con l'esclusione dei danni ad altre imbarcazioni o piloti che stiano svolgendo gli allenamenti.

Vengono inoltre compresi in garanzia, limitatamente all'organizzazione degli eventi, i volontari partecipanti.

### **Art.22 ESCLUSIONE E RIVALSA**

L'Assicurazione non è operante:

- se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del Regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione, del certificato di licenza di navigazione, nonché, comunque, se il veicolo o il natante è monoposto;
- se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
- se il Regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi;
- nel caso di veicolo o natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- per le gare di motoslitte su piste innevate e/o ghiacciate e per le gare di sci nautico, sono esclusi i danni allo sciatore trainato ed i danni tra sciatori trainati in quanto partecipanti alle stesse gare.

Nei casi predetti ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

**Art.23 DURATA DELLA COPERTURA DEI RISCHI**

Le coperture delle singole gare o competizioni per le quali è stato stipulato, nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, hanno copertura pari a quella riportata nel singolo Regolamento Particolare di Gara.

**Art.24 MASSIMALI**

La garanzia è prestata per:

Gare Motonautiche di tutte le categorie, Giornate di Addestramento Piloti e Giornate Promozionali di avvio alla Motonautica con i seguenti massimali:

- € 5.200.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
- € 5.200.000,00 per ogni persona danneggiata e di
- € 5.200.000,00 per danneggiamenti a cose o animali.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI DA CIRCOLAZIONE NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA ( sempre operanti)****PREMESSA**

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione; restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con le sottestese Condizioni Aggiuntive, e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'Art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private.

**Art.25 ORGANIZZATORI, UFFICIALI DI GARA, DIPENDENTI E AUSILIARI DEGLI ORGANIZZATORI**

Sono considerati terzi anche per i danni a cose od animali, i singoli componenti i Comitati Organizzatori, gli Ufficiali di gara i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi e all'organizzazione delle gare e competizioni motonautiche (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli, le case costruttrici ed i loro dipendenti e collaboratori), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

**Art.26 SECONDI CONDUTTORI PARTECIPANTI A GARE E COMPETIZIONI NATANTI**

Sono compresi nel novero dei terzi i trasportati in qualità di copiloti navigatori qualora la loro presenza sia prescritta dal Regolamento Particolare di Gara e non partecipino alla conduzione dell'imbarcazione.

**Art.27 R.C. PER DANNI A BOE E ATTREZZATURE**

L'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati dagli Organizzatori e/o dai piloti in conseguenza di un fatto accidentale connesso alla navigazione a boe e pontili che il Comitato organizzatore abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

**Art.28 RISCHIO STATICO: RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER DANNI NON CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI**

L'Impresa assicura, sulla base delle Condizioni generali di assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili, la responsabilità dell'Organizzatore per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall'Organizzazione della gara descritta in contratto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nella polizza per l'assicurazione della Responsabilità Civile da Circolazione obbligatoria per la Legge e nei limiti e con le modalità previsti all'Art. 21 delle Condizioni di Assicurazione della stessa polizza, e vale durante il giorno o i giorni di effettuazione della gara, nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, nonché i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e dei natanti, e le case concorrenti, semprechè non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno .

Per i dipendenti dell'Organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) ed al decreto legislativo 253 febbraio 2000, n. 38, (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'Art. 55, comma 1, della L. 17 1999, n. 144), l'assicurazione vale per le somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che l'Organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile

d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Cod. Civile nonché per le somme che l'Organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'Art. 11 del predetto Testo unico.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

**Art.29 MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA SOCIETA' AFFILIATE ALLA F.I.M.  
FORMULA INTEGRATIVA AD ADESIONE – COMMISSIONE DIPORTO**

Le garanzie previste dalla presente polizza sono estese, in seguito a richiesta scritta, alle gare o manifestazioni organizzate dalle Società affiliate alla F.I.M. E/O Comitati Organizzatori, limitatamente all'Art. 21 delle Condizioni e all'Art. 28 Rischio Statico delle Condizioni Aggiuntive, ovvero:

- Responsabilità Civile derivante dalle gare e competizioni sportive natanti
- Responsabilità Civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei natanti.
- Sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose o animali, i singoli componenti i Comitati Organizzatori, gli Ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi dell'Organizzatore delle gare e competizioni motonautiche (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei natanti e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità alla produzione del danno.

E' prevista l'applicazione dei seguenti massimali:

- € 5.200.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
- € 5.200.000,00 per ogni persona danneggiata e di
- € 5.200.000,00 per danneggiamenti a cose o animali.

**MODALITA' PER L'ADESIONE**

La Società affiliata alla F.I.M. organizzatrice della gara o manifestazione dovrà comunicare preventivamente all'Impresa, almeno 48 ore prima della gara o manifestazione i seguenti dati:

- Denominazione della gara da assicurare;
- Numero massimo di partecipanti previsto;
- Decorrenza e durata della gara;

nonché produrre copia del regolamento Particolare di Gara.

**Art.30 HYDROFLY**

Le coperture rischi vengono estese alla specialità sportiva Hydrofly, in tutte le sue varianti pratiche oggi esistenti.

A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura rischi nei termini previsti dall'art 21, saranno estese ai

- I soggetti che parteciperanno alle gare e alle relative prove (si prevede saranno 2/3 l'anno con un massimo di 20 partecipanti per ciascuna competizione)
- I soggetti che noleggeranno l'attrezzatura presso le associazioni affiliate FIM e che proveranno i materiali in tutta sicurezza

Saranno esclusi i danni allo sciatore trainato ed al conducente, nonché i danni tra conducenti trainati e i diversi conducenti in quanto partecipanti alle stesse gare o manifestazioni

**Art.31 DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

La garanzia è prestata per un numero preventivamente stimato di Gare F.I.M., di Gare Regionali, di giornate di addestramento piloti, di giornate promozionali, di gare associate F.I.M e di manifestazioni organizzate da società affiliate alla F.I.M.

Le Gare Regionali presentano alcuni elementi distintivi rispetto alle gare Nazionali, a titolo esemplificativo e non limitativo, riportiamo di seguito alcuni dei principali motivi di differenziazione : nelle Gare Regionali la

partecipazione è ristretta ai soli Piloti della Regione sia licenziati sia con semplice tessera conduttore, il numero dei Piloti partecipanti è decisamente inferiore rispetto alle Gare Nazionali, il campo di gara è sensibilmente semplificato e ridotto nelle dimensioni rispetto a quelli solitamente utilizzati nelle Gare Nazionali, le categorie partecipanti sono sempre inferiori rispetto alle Gare Nazionali, la durata delle Gare Regionali è di norma limitata ad una sola giornata, nelle gare nazionali la durata delle gare varia dai due ai sei giorni.

Il numero di eventi stimato e la partecipazione di piloti stimata concorre alla determinazione del premio di anticipazione e, il premio risultante, **si intende comunque premio minimo acquisito**.

Il premio unitario per pilota è dovuto per intero anche nel caso di partecipazione del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari se previste.

Al termine dell'annualità assicurativa, l'assicurato deve comunicare il numero di eventi effettivamente svolto nonché, per le gare F.I.M., il numero effettivo dei partecipanti ad ogni singola gara. L'eventuale eccedenza sarà riportata in conguaglio nel calcolo della regolazione premio.

IL PROGRAMMA DELLE GARE F.I.M. è riportato SUL SITO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA.

Nell'allegato n. 1 vengono riportate in via provvisoria le attuali gare pubblicate dalla Federazione suscettibili di successive variazioni. La Federazione si impegna a fornire al termine dell'annualità e/o periodo assicurativo il Calendario definitivo delle manifestazioni svolte.

Le gare F.I.M. in copertura sono in dettaglio specificate in allegato n. 1 (calendario Ufficiale 2017).

Le gara delle società affiliate F.I.M. devono essere preventivamente comunicate all'Impresa con le modalità indicate all' Art. 29.

Il premio per le gare associate F.I.M., le giornate di addestramento piloti e le giornate promozionali è convenuto forfettariamente nella sola misura del premio base, il premio per le gare F.I.M. si compone di tre elementi:

- premio base
- premio per pilota partecipante.
- rischio statico

Il premio di anticipazione è determinato in base alle seguenti tabelle.

#### 1) Premio base (importi in euro)

Descrizione	Premio lordo (€)	Gare previste	Totale lordo (€)
Gara FIM	.....	30	.....
Gara Regionale	.....	40	.....
Addestramento piloti (test)	.....	1	.....
Giornata promozionale (esibizione)	.....	14	.....
Associate FIM (gare)	.....	2	.....
Associate FIM (raduni)	.....	0	.....
<b>TOTALE PREMIO BASE</b>			<b>€ .....</b>

**2) Premio a pilota (premio iniziale) – Solo gare FIM**

Descrizione	Premio finito (€)	Totale piloti stimati	Totale premio per piloti (€)
CIRCUITO	.....	100	.....
ENDURANCE	.....	50	.....
OFFSHORE	.....	30	.....
MOTO D'ACQUA	.....	100	.....
GIOVANILE		60	
DIPORTO		50	
HYDROFLY	.....	5	.....
<b>TOTALE PREMIO A PILOTA</b>			<b>€ .....</b>

**3) Premio Rischio Statico**

<b>TOTALE PREMIO LORDO ANNUO</b>	<b>€ .....</b>
----------------------------------	----------------

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_

**LA SOCIETA'**

\_\_\_\_\_